ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2002/12/CE E 2002/13/CE

# Art. 19

## Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239

All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera o) e' sostituita dalla seguente:

"o) margine di solvibilita' minimo: ammontare del margine di solvibilita' richiesto come calcolato ai sensi dell'articolo 16-bis della direttiva 73/239/CE e dell'articolo 19 della direttiva 79/267/CE;";

b) la lettera p) e' sostituita dalla seguente:

"p) elementi costitutivi del margine di solvibilita': elementi ammessi a costituire il margine di solvibilita' ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 73/239/CE e dell'articolo 18 della direttiva 79/267/CE.".

Versione in vigore dal 30 novembre 2003, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione delle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE |
| Estremi | Decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 307 |
| Capo | III — Abrogazioni e disposizioni finali |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2003 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-307-2003/art-19-modifiche-all-articolo-1-del-decreto-legislativo-17-aprile-2001-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it